



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DATI E
DELLE INFORMAZIONI”**

**RESOCONTO DELLA
CONSULTAZIONE**

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La Banca d'Italia ha avviato la consultazione avente a oggetto le proposte di modifica alle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”, nonché le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni”.

La consultazione, della durata di 45 giorni, si è chiusa il 13 giugno 2024. Sono pervenuti commenti e osservazioni dai seguenti soggetti: a) congiuntamente da tutti gli operatori allora iscritti nell’elenco¹; b) da un rispondente, che ha chiesto di rimanere anonimo.

La seguente tavola dà conto degli esiti della valutazione delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute sul Provvedimento recante le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni”, indicando quelle accolte, pienamente o in parte, e quelle non accolte. Non si fornisce riscontro a quesiti relativi all’interpretazione della normativa primaria o secondaria adottata da altre Autorità.

¹ Vedetta 2 Mondialpol S.p.a.; B.T.V. S.p.a.; Istituto di vigilanza privata della provincia di Viterbo S.r.l.; Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale S.p.a.; Istituto di vigilanza di Sondrio e provincia S.r.l.; G.I.V.I. S.r.l.; Fidelitas S.p.a. Fiduciaria di sicurezza; Security.it S.r.l.; Cosmopol S.p.a.; Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.a.; Corpo vigili giurati S.p.a.; Sicurtransport S.p.a.; Vigili dell’ordine S.r.l.; Istituto Vigilanza Argo S.r.l.; Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C S.a.s.; Aquila S.p.a.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Profilatura del cliente (Parte I, par. 3, V capoverso)	<p>È stato chiesto di chiarire se sia stata tacitamente superata la comunicazione della Banca d'Italia del 2 novembre 2022, con conseguente non attuabilità a livello organizzativo di tali disposizioni.</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>Come chiarito nella relazione illustrativa alle proposte di modifica, sono state recepite nel testo delle Disposizioni le indicazioni già fornite al comparto con la comunicazione del 2 novembre 2022.</p> <p>È stato in particolare previsto che il responsabile antiriciclaggio confermi la classe di rischio attribuita a ciascun cliente <i>“secondo le modalità e le tempistiche definite dalle procedure interne, coerentemente con i presidi organizzativi adottati”</i>.</p> <p>Nel corretto governo dei rischi, ferme le ipotesi di coinvolgimento immediato del responsabile antiriciclaggio (cfr. <i>infra</i>), è quindi confermata la possibilità per gli operatori di prevedere nelle procedure interne che i responsabili antiriciclaggio non procedano a verificare la profilatura della clientela <i>“posizione per posizione”</i>.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire se il sostituto del responsabile antiriciclaggio possa confermare tutte le classi di rischio attribuite a ciascun cliente, ivi inclusi i livelli di rischio elevati; nel caso in cui ciò sia possibile, è stato chiesto di indicare se l'alto dirigente possa essere coinvolto direttamente dal sostituto o se, invece, sia sempre necessario il</p>		<p>Fermi gli eventuali limiti previsti nell'atto di delega/nomina, il sostituto può svolgere i controlli sull'attività di profilatura, confermando anche i profili di rischio assegnati dalle strutture a ciò designate, alla stessa stregua del responsabile antiriciclaggio (cfr. risposta al quesito che segue). A maggior ragione non</p>

	<p>previo coinvolgimento del responsabile antiriciclaggio.</p> <p>È stato chiesto di chiarire se i “delegati formalmente incaricati” debbano/possano essere soggetti diversi dal sostituto e quali siano le loro modalità di incarico formale.</p>		<p>sussistono limiti in caso di assenza del responsabile antiriciclaggio.</p> <p>Gli operatori possono individuare “delegati” anche diversi dal sostituto del responsabile antiriciclaggio. Rientra nell’autonomia organizzativa di ciascun operatore individuare le modalità di formalizzazione dell’incarico. Resta inteso che, vista anche l’importanza delle funzioni svolte, gli incarichi eventualmente conferiti dovranno essere adeguatamente rappresentati nella documentazione aziendale (ad esempio, procedure e organigramma) e dovranno essere noti agli organi aziendali.</p> <p>Inoltre, coerentemente con i principi generali in materia di delega, il responsabile antiriciclaggio è tenuto a vigilare sull’attività svolta dai propri delegati.</p>
<p>Profilatura del cliente (Parte I, par. 3, VI capoverso)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire l’ambito di operatività dell’avverbio “sempre” e, in particolare, se sia possibile avvalersi della classe di rischio a campione (cfr. citata comunicazione della Banca d’Italia del 2 novembre 2022).</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La transizione di un cliente già identificato da una classe connotata da un rischio più elevato a un’altra connotata da un rischio più contenuto costituisce una fattispecie particolarmente delicata in quanto comporta un allentamento delle misure di adeguata verifica sul cliente. Pertanto, in tutti questi casi sarà necessaria una decisione motivata del responsabile antiriciclaggio, che</p>

			<p>dovrà essere confermata dall'alto dirigente.</p> <p>In tale contesto, come già chiarito nella comunicazione del 2 novembre 2022, rimane “comunque fermo in capo al responsabile antiriciclaggio il suo coinvolgimento obbligatorio nelle specifiche ipotesi previste dalla normativa (ad esempio, in caso di transizione di un cliente da una classe connotata da un rischio più elevato a un'altra connotata da un rischio più contenuto)”, non rendendosi possibile un approccio “a campione” nell'ipotesi in esame.</p> <p>In questo senso va quindi letto l'avverbio “sempre”.</p>
<p>Profilatura del cliente (Parte I, par. 3, VII capoverso)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se l'alto dirigente debba esprimersi sempre espressamente ovvero se, al contrario, sia possibile immaginare una modalità di comunicazione all'alto dirigente, mediante procedura informatica o flusso informativo, con la possibilità di configurare un (suo) silenzio assenso nel caso in cui concordi con le valutazioni del responsabile antiriciclaggio.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La disposizione in esame prevede un obbligo di motivazione espressa (pur sintetica) nelle ipotesi in cui l'alto dirigente intenda discostarsi dalle valutazioni del responsabile antiriciclaggio.</p> <p>Al fine di garantire la certezza e la ricostruibilità del processo seguito, nonché la tracciabilità delle decisioni aziendali e la chiara assunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti, si ritiene altresì necessario che venga reso espressamente anche l'assenso dell'alto dirigente alle valutazioni effettuate dal responsabile antiriciclaggio (anche avvalendosi delle procedure informatiche eventualmente in uso).</p>

<p>Soggetto servito (Parte II, par. 7)</p>	<p>Sono pervenuti numerosi quesiti relativi alle novità proposte alla disciplina del soggetto servito, accompagnate da proposte di riformulazione delle disposizioni finalizzate in particolare a chiarire gli ambiti necessari alla collaborazione tra gli operatori che, sulla base dei rispettivi compiti, sono tenuti a svolgere l'adeguata verifica, il controllo costante o il monitoraggio. È stata presentata una proposta di nuova formulazione che intenderebbe, in particolare, meglio precisare l'ambito dello scambio informativo tra gli operatori previsto dalla nuova versione delle disposizioni.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non sia accettata la proposta di riformulazione, sono stati formulati i seguenti quesiti, con l'avvertenza che sono stati uniti quelli di contenuto analogo e che si è comunque tenuto conto anche delle richieste di chiarimento non direttamente riportate nel testo.</p> <p>In linea generale è stato chiesto:</p> <p>a) di chiarire se il criterio di concretezza è, ora, completamente assorbito dalla nuova formulazione del par. 7, Parte II, richiedendo lo scambio di informazioni sull'operatività del soggetto servito in capo sia all'operatore che al cliente.</p>	<p>Chiarimento/Sì in parte</p>	<p>Si forniscono in questa sede chiarimenti generali sul contenuto e gli obiettivi sottesi alle proposte di modifica sulla disciplina del soggetto servito, rinviando alle ulteriori sezioni per dettagli su aspetti singolarmente considerati.</p> <p>Come noto, la figura del soggetto servito è stata introdotta nella prima versione del Provvedimento al fine di tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'attività di trattamento del contante svolta dagli operatori e conferire effettività all'impianto antiriciclaggio. In tale contesto, è stato previsto lo svolgimento di un'attività di monitoraggio nei confronti del soggetto servito da parte dell'operatore che esegue nel concreto l'attività di trattamento del contante; detta attività, che può portare alla modifica della classe di rischio del proprio cliente, è finalizzata a cogliere eventuali anomalie o incongruenze nell'operatività del soggetto servito, da valutare ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.</p> <p>Per raggiungere tale obiettivo è stata prevista l'acquisizione di un set informativo minimo sul soggetto servito (così da assicurare all'operatore una conoscenza minima di detto soggetto), da completarsi con ulteriori informazioni da ottenere</p>
---	---	---------------------------------------	---

	<p>b) se, in merito alle ipotesi in cui è prevista l'attivazione del flusso informativo tra operatori di cui al quinto paragrafo della Parte II, par. 7, lo scambio di informazioni sull'operatività tra gli operatori debba avvenire anche al di fuori dei casi in cui la frequenza e il volume delle operazioni non appaiano congrue.</p> <p>In caso di risposta affermativa, è stato chiesto il contenuto di tale scambio di informazioni, considerando che l'operatore che gestisce il soggetto servito ha come uniche informazioni, ulteriori rispetto a quelle già in possesso dell'operatore che ha sottoscritto il contratto, quelle relative alle operazioni effettuate nella concreta gestione delle prestazioni. Si chiede, in altre parole, se tale scambio di informazioni si attivi non più solo in occasione dell'emersione di esigenze relative alla valutazione delle operazioni che potrebbero configurare delle segnalazioni di operazioni sospette, ma pressoché quotidianamente, o, comunque, per singola operazione.</p> <p>In caso di risposta negativa, è stato chiesto se la medesima norma possa essere intesa quale clausola generale e di chiusura che vada a rimarcare, nell'ottica di assicurare il principio di collaborazione tra operatori, l'esigenza di scambio di informazioni di cui al par. 7, commi 1 e 2, per consentire a ciascuno degli attori di adempiere ai</p>		<p>sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio.</p> <p>Tale attività non configura l'obbligo di eseguire l'adeguata verifica sul soggetto servito.</p> <p>L'impostazione di fondo non è cambiata con la nuova versione del Provvedimento, nella quale, da un lato, è stata razionalizzata la disciplina del soggetto servito (ora compendiate in due unici paragrafi), dall'altro, sono stati precisati – anche su richiesta degli operatori – ambito e modalità di acquisizione delle informazioni sul soggetto servito da parte degli operatori.</p> <p>Come detto, rimane fermo che l'attività di monitoraggio sul soggetto servito deve essere svolta dall'operatore che effettua in concreto l'attività di trattamento del contante. Tale principio, prima espressamente previsto nella Sezione VI, è stato ora riaffermato nella Parte II, Paragrafo 7.</p> <p>Come formula generale e di chiusura dell'impianto normativo, è stata ribadita l'esigenza di assicurare uno scambio informativo tra gli operatori coinvolti sull'operatività del soggetto servito al fine di consentire l'adempimento dei reciproci obblighi a fini antiriciclaggio. L'operatore affidante è infatti chiamato a svolgere</p>
--	--	--	---

	<p>propri obblighi in materia di antiriciclaggio.</p> <p>Più nel dettaglio:</p> <p>a) nell'ipotesi di cui alla nota 2 della Parte II, paragrafo 7, dove l'operatore del contante "A" stipula un contratto con un cliente "C" ed attribuisce parte del trattamento del contante di "C" a un operatore del contante "B", è stato chiesto di specificare se la fornitura delle informazioni debba essere conferita dall'operatore del contante "B", per la parte di trattamento svolta in concreto, in favore dell'operatore del contante "A" per le complessive valutazioni che quest'ultimo dovrà svolgere sul proprio cliente "C"; ciò al fine di non gravare gli operatori del contante con adempimenti che risulterebbero ultronei o duplicati in quanto già svolti dall'operatore del contante che ha la relazione diretta con il proprio cliente;</p> <p>b) chiarire se, nell'ipotesi di cooperazione tra operatori sullo stesso soggetto, la stessa <i>"possa o debba avere ad oggetto le valutazioni condotte da ciascun operatore e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette stante che non appare richiamabile la disapplicazione del divieto di cui all'articolo 39 d.lgs. 231/2007 prevista</i></p>		<p>il controllo costante sull'operatività del cliente "affidato" e, a tali fini, può senz'altro avvalersi delle informazioni ricevute dall'operatore cui ha affidato l'incarico; quest'ultimo, invece, ai sensi delle Disposizioni, è tenuto a eseguire il monitoraggio e, in tale contesto, può giovare delle informazioni qualitative sul soggetto servito già acquisite dall'operatore affidante in sede di adeguata verifica.</p> <p>Lo scambio va quindi inteso in senso bidirezionale ed è orientato verso un approccio <i>risk based</i>, alla base delle previsioni antiriciclaggio.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si ritiene di non accogliere la proposta di riformulazione in quanto si perderebbe la reciprocità dello scambio informativo e verrebbe altresì rimessa all'iniziativa dell'operatore che effettua in concreto il trattamento la trasmissione al suo cliente di informazioni che potrebbero essere necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi a quest'ultimo riconducibili (segnatamente, controllo costante e valutazione di eventuali operatività anomale).</p> <p>La norma non intende peraltro obbligare gli operatori a instaurare flussi quotidiani sull'operatività del soggetto servito. Conformemente agli</p>
--	---	--	---

	<i>tra intermediari bancari e finanziari o tra professionisti”.</i>		<p>obiettivi delle Disposizioni e nei limiti previsti dall’ordinamento (ad esempio, in termini di divieto delle comunicazioni delle operazioni sospette segnalate ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. n. 231/2007), è infatti rimessa all’autonomia degli operatori la definizione nel concreto dello scambio delle informazioni e delle modalità con cui questo deve essere assicurato.</p> <p>Al fine di meglio chiarire il dettato normativo e il contenuto dell’obbligo di monitoraggio sul soggetto servito, sono state comunque apportate alcune modifiche al Par. VII. Inoltre, per ragioni di semplificazione, è stato eliminato dalle Disposizioni l’Allegato 2, il cui contenuto verrà poi pubblicato in apposite FAQ, che terranno anche conto dell’eventuale evoluzione degli schemi contrattuali adottati tra gli operatori.</p>
Soggetti serviti e distinzione con il cliente	<p>Con riferimento alla struttura della prestazione di servizio delineata nel caso 3 dell’Allegato 2, in particolar modo in relazione ad un contratto (o anche convenzione) tra un operatore “gestore contante” e un intermediario bancario (cliente) per il trattamento del contante di uno o più “soggetti serviti”, è stato chiesto di chiarire quale sia il cambiamento se negli accordi contrattuali venga previsto che la fatturazione per i costi dei servizi di trasporto e trattamento dei valori</p>	Chiarimento	<p>Ai sensi del decreto antiriciclaggio (art. 1 del d.lgs. n. 231/2007), il cliente è “<i>il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico</i>”.</p> <p>Al di là di eventuali accordi sul pagamento dei corrispettivi pattuiti tra gli attori coinvolti, il cliente è esclusivamente colui che instaura un rapporto diretto con l’operatore (cfr.</p>

	<p>avvenga nei confronti del soggetto servito, che quindi si accolla il debito (oppure nei confronti della società che controlla il soggetto servito).</p> <p>Più nello specifico, restando fermo che le richieste di attivazione dei servizi pervengono unicamente dal cliente intermediario bancario, è stato chiesto se tali condizioni o clausole particolari rendano il soggetto servito “cliente” a fini antiriciclaggio e precipuamente soggetto da sottoporre ad adeguata verifica della clientela.</p> <p>In proposito, si afferma che il cliente dell’operatore è e resta, infatti, il committente (intermediario bancario), mentre il soggetto servito permane nel ruolo di mera controparte, anche se assume la (sola) obbligazione di pagare al posto del cliente.</p>		<p>anche precedente resoconto della consultazione).</p> <p>Come detto, al fine di semplificare ulteriormente le Disposizioni è stato eliminato l’Allegato 2.</p>
<p>Soggetti serviti (Parte II, par. 7, V capoverso)</p>	<p>Nelle ipotesi di un incarico da un operatore a un altro, è stato chiesto di precisare:</p> <p>a) se le informazioni sul soggetto servito che l’operatore cliente fornisce all’operatore soggetto obbligato debbano intendersi ricondotte al perimetro dell’obbligo di fornitura dei dati ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. n. 231/2007, con conseguente applicabilità dell’obbligo di astensione <i>ex art. 42</i> del d.lgs. n. 231/2007 nelle ipotesi in cui i dati sul soggetto servito non vengano</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L’art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che <i>“i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”</i>.</p> <p>Il decreto prevede specifiche sanzioni penali (art. 55) e l’obbligo, per i soggetti obbligati, di astenersi in caso di impossibilità oggettiva di completare l’adeguata verifica della clientela (art. 42).</p> <p>La lettera del decreto chiarisce che gli ambiti di applicazione delle</p>

	<p>adeguatamente forniti e delle sanzioni penali di cui all'articolo 55, comma 3, d.lgs. n. 231/2007, oppure:</p> <p>b) se le informazioni sul soggetto servito siano da acquisirsi nella prospettiva di adempiere alla specifica prescrizione regolamentare in commento, non dovendosi apprezzare eventuali mancanze nella fornitura delle informazioni sul soggetto servito ai fini dell'obbligo di astensione, ma solo ed eventualmente come vulnerabilità del presidio di mitigazione imposto dal Provvedimento. In tale ultimo caso, è stato chiesto di conoscere se sia applicabile il ricorso al sistema del <i>whistleblowing</i> per comunicare alla Banca d'Italia le citate violazioni o se la reticenza e la riluttanza nella fornitura delle informazioni siano da valutare nella logica del sospetto.</p>		<p>menzionate disposizioni riguardano l'adeguata verifica sul cliente. Nel caso del soggetto servito, fattispecie prevista dalle Disposizioni della Banca d'Italia, come spiegato sopra, gli operatori sono, invece, tenuti a effettuare un'attività di monitoraggio, per il cui svolgimento è necessario l'acquisizione di alcune informazioni minime. Le stesse devono essere acquisite, di norma, dal proprio cliente (vale a dire, nel caso di specie, dall'operatore affidante). In tale contesto, nel caso di mancata comunicazione da un operatore all'altro delle informazioni da fornire ai sensi del Provvedimento, non sembrano applicarsi le richiamate disposizioni del d.lgs. n. 231/2007. Fermi i rimedi esperibili nell'ambito della disciplina privatistica dei rapporti tra gli operatori, come già chiarito nel corso della precedente consultazione, l'operatore che non riceva quell'informazione valuterà gli adempimenti da porre in essere sulla base delle informazioni disponibili, ivi compreso l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.</p>
<p>Parte IV (Obblighi rafforzati di adeguata verifica, par. 2.1)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire in che modo possano effettuarsi valutazioni più approfondite in merito ai tagli sospetti di falsità o danneggiati in considerazione della circostanza che si tratta di banconote non riciclabili.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L'esigenza di svolgere valutazioni più approfondite risiede nella circostanza che la presenza di banconote della specie può essere sintomatica di un'anomalia nell'operatività della clientela (cfr. Provvedimento della</p>

			<p>UIF del 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia, in particolare: <i>sub</i> indici 13.7 e 25.4).</p> <p>Tale esigenza prescinde dal fatto che le banconote non sono più idonee a essere rimesse in circolazione.</p> <p>Gli approfondimenti, da condursi alla luce dell'ambito delle misure rafforzate individuate da ciascun operatore, sono in particolare relativi all'origine dei fondi, alle cause del danneggiamento, allo scopo e natura delle operazioni; gli stessi rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.</p>
<p>Allegato 1 Adeguata verifica rafforzata Pt. II Fattori di rischio elevato ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 4, del decreto antiriciclaggio</p>	<p>Si chiede di chiarire se la qualifica di PEP del soggetto servito possa essere a conoscenza dell'operatore, che non è tenuto a effettuare l'adeguata verifica, in ragione del nuovo paragrafo 7 Parte Seconda, ovvero se si intenda che la presenza di PEP sia da rilevare alla presenza di fattori di rischio elevati come specificati in detto paragrafo.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La precisazione inserita nelle Disposizioni ha la finalità di chiarire che, analogamente a ciò che accade in presenza di una PEP riferibile al cliente, la qualifica di PEP di un soggetto servito - di cui l'operatore sia a conoscenza - integra un fattore di rischio elevato.</p> <p>L'informazione in discorso può essere acquisita nell'ambito dello scambio informativo previsto dalle Disposizioni ovvero attraverso il ricorso a fonti aperte.</p> <p>Rimane peraltro fermo che l'operatore non è tenuto a eseguire l'attività di adeguata verifica sul soggetto servito.</p>